



**COPIA**

**UFFICIO ECOLOGIA-PATRIMONIO**

## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 85 DEL 05-10-2023**

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI STAGIONE INVERNALE 2023-2024.**

### **IL SINDACO**

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

Considerato che:

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del PM10 e del biossido di azoto.

Il Piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli Piani Regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali NOx e NH3;

il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

. l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;

l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;

. il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnica e riscaldamento:

-il rafforzamento dei controlli:

-campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;

- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

l'applicazione di alcune misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;

le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;

Rilevato che:

-nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 10 marzo 2021 la Regione ha illustrato la Delibera n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da modularsi in base ai livelli registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;

-in data **25/09/2023** si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale presieduto e coordinato dalla Città metropolitana durante il quale sono state fornite le precisazioni in applicazione delle misure previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale, illustrando lo stato dell'arte delle ordinanze e una proposta di calendario per le domeniche ecologiche;

-in data 21/09/2023 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n°. 238 del 02/03/2021;

in data 25.09.2023 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale che ha confermato quanto trattato nella seduta precedente e nella riunione del CIS;

Dato atto che:

- Il Comune di Noale rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" (VEDI ALLEGATO "A");
- Il Nuovo accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione del livello di allerta raggiunto,

modulato su tre gradi:

- **nessun allerta – verde:** nessun superamento misurato del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10;
- **livello di allerta 1 – arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
- **livello di allerta 2 – rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;

la stazione di riferimento per il Comune di NOALE è **Mirano**;

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso invierà ai Comuni della Città Metropolitana una e-mail informativa che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale e comunque rilevabili dalla pagina web [https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

con D.M. 383 del 06.10.2022 viene previsto come periodo di accensione degli impianti di riscaldamento nella Provincia di Venezia zona "E" dal 22 Ottobre 2022 al 07 Aprile;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso, recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 dalla Corte di Giustizia europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nell'allegato "A" parte integrante della presente deliberazione, rinviando, le misure concernenti la limitazione del traffico veicolare, ad un eventuale successivo provvedimento, dopo aver effettuato una verifica puntuale sulla viabilità Noalese;

Richiamati:

- la delibera di Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020;
- la delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021;
- il decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";
- il DPR n. 74/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005*", in particolare l'art. 5 comma 1;
- la DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali";
- il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle

procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;

- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

## **ORDINA**

A tutta la cittadinanza e sull’intero territorio comunale, di applicare le seguenti limitazioni nell’utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ed inoltre per le combustioni all’aperto e spargimento liquami zootecnici:

### **A. GENERATORI DI CALORE DOMESTICI**

**Per il periodo dal 22 Ottobre 2023 al 07 aprile 2024 dal lunedì alla domenica:**

#### **NESSUNA ALLERTA - VERDE**

**A1.** Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;  
a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c.5 del D.P.R. 74/2013).

**A2.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo

#### **ALLERTA 1 - ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO**

**A3.** Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili  
a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c.5 del D.P.R. 74/2013).

**A4.** Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo

### **B. COMBUSTIONI ALL’APERTO**

**Per il periodo dal 05 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 dal lunedì alla domenica:**

#### **NESSUNA ALLERTA - VERDE**

**B1.** Divieto di effettuare combustioni all'aperto (ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

#### **ALLERTA 1 - ARANCIO E ALLERTA 2 - ROSSO**

**B2.** Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o coorganizzate con la stessa;

#### **C. SPANDIMENTO LIQUAMI ZOTECNICI**

**Per il periodo: continuo:**

**C1.** Obbligo di interrimento dei concimi a base di urea **entro 24 ore dalla distribuzione**, fatti salvi la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla Direttiva nitrati

**Per il periodo dal 05 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 dal lunedì alla domenica:**

#### **ALLERTA 1 - ARANCIO E ALLERTA 2 - ROSSO**

**C2.** Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

#### **D DOMENICHE ECOLOGICHE**

**D1. DI ADERIRE**, per quanto concerne alla limitazione del traffico, alle domeniche ecologiche nelle seguenti giornate:

- **15 OTTOBRE**
- **12 NOVEMBRE 2022;**
- **03 DICEMBRE 2022;**
- **21 GENNAIO 2023;**
- **25 FEBBRAIO;**
- **24 MARZO;**
- **14 APRILE;**

#### **INVITA**

Le imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;

i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;

gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

#### **A. SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L.689/1981.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto

disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurare l'efficacia.

**B. PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso a

- Collettività a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
- Comando di Polizia Locale;
- ULSS 3 Serenissima;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Regione Veneto
- Città metropolitana di Venezia.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
F.to Andreotti Patrizia